



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria, Affari Generali, Personale docente,
educativo ed. C.T. U. Legale, contenzioso e disciplinare*

**Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
territoriale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna.**

**e p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA,
SNALS CONFSAL,
FGU GILDA UNAMS.**

Loro Sedi.

**Oggetto: Permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola -
Problematiche emerse nell'applicazione, per l'anno solare 2018, dell'Atto
Unilaterale vigente.**

Con riferimento alle problematiche emerse nell'applicazione dell'Atto Unilaterale vigente concernente i criteri per la fruizione dei permessi per IL DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola (siglato in data 30 marzo 2017 come ipotesi e in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo l'esito positivo del controllo preventivo previsto dall'art. 5 comma 2- lettera e- del D.Lgs. 123/2011), si trasmette l'allegato documento del 13 novembre 2017, concordato con le Organizzazioni sindacali regionali.

Le SS.LL. medesime sono invitate a conformarsi a quanto contenuto nel citato documento e ad assicurare la più ampia diffusione al personale interessato.

**Il Direttore Generale
Stefano Versari**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Elisabetta Barbaro
e-mail: elisabetta.barbaro3@istruzione.it

Tel. 051/37853334

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 - BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione.emiliaromagna@istruzione.it pec: urere@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01 - CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA.

II DIRETTORE GENERALE

Con riferimento alle problematiche emerse in merito all'applicazione dell'Atto Unilaterale del 30 marzo 2017 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola (sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo l'esito positivo del controllo preventivo previsto dall' art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011) al fine di garantire che gli Uffici di ambito territoriale operino con modalità uniformi, evitando disparità di trattamento da provincia a provincia, sentite nella riunione del 13 novembre 2017 le Organizzazioni sindacali regionali,

DISPONE

a) Personale aspirante ai permessi per il diritto allo studio per il conseguimento dei 24 CFU/CFA

Premesso che:

- il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 - concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria - prevede (art. 5) tra i requisiti per l'accesso al reclutamento ordinario dei docenti il possesso di 24 crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA);
- il D.M. 10 agosto 2017 n. 616 stabilisce i settori disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità di acquisizione dei 24 CFU/CFA previsti per l'accesso al ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- sono ancora in fase di definizione le procedure propedeutiche all'attivazione delle pluralità di attività formative nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, definite dalla citata normativa secondo le diverse modalità (curriculare, aggiuntiva o extracurriculare), finalizzate all'acquisizione dei citati 24 CFU/CFA;

all' art. 5 , comma 1 dell'Atto Unilaterale, viene inserito al punto 3) dopo la frase "corsi finalizzati al conseguimento del titolo", dopo il punto e virgola, il seguente periodo "corsi finalizzati al conseguimento dei 24 CFU/CFA utili per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado".

In considerazione delle problematiche summenzionate, con riferimento alle attività formative per il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA) - **limitatamente ai permessi per l'anno solare 2018** - le domande presentate entro il termine previsto dall'Atto Unilaterale vigente (15 novembre di ogni anno) saranno prese in considerazione con riserva.

Al fine di garantire parità di trattamento, il termine finale per la presentazione delle domande per il diritto allo studio è prorogato al **12 dicembre 2017** per coloro i quali aspirano alla partecipazione alle attività formative per il conseguimento dei 24 CFU/CFA e non abbiano prodotto domanda per il diritto allo studio entro il predetto termine del 15 novembre 2017. Anche in questo caso gli Uffici procederanno a valutare le domande con riserva. L'inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto allo studio prima dello scioglimento della riserva medesima.

In considerazione dell'incertezza dei tempi di effettiva attivazione dei percorsi formativi di cui trattasi, questo Ufficio si riserva di definire la data di scioglimento della riserva.

In ogni modo, in caso di mancato scioglimento positivo della riserva, entro la data che sarà definita si procederà allo scorrimento della graduatoria.

b) Personale ATA

premesso che:

- ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Atto Unilaterale vigente per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine di cui al comma 1 (15 novembre), detto termine viene prorogato al 10 dicembre, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente determinato ai sensi dell'art. 2;
- non è ancora certa la tempistica connessa alla procedura per la produzione delle Graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/2020;

in considerazione di quanto premesso, **limitatamente ai permessi riferiti all'anno 2018**, il personale in servizio con contratto fino a nomina dell'avente diritto che aspira a sottoscrivere un contratto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche potrà presentare domanda per il diritto allo studio, con riserva, entro il **12 dicembre 2017**. Gli Uffici procederanno a valutare le domande con riserva. L'inserimento con riserva non dà alcun diritto a beneficiare dei permessi per diritto allo studio prima dello scioglimento della riserva medesima. La riserva potrà essere sciolta positivamente, nel caso di stipula di contratto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, entro e non oltre la data del **20 febbraio 2018**. I permessi verranno concessi agli aventi titolo solamente al momento dello scioglimento positivo della riserva.

In ogni modo, in caso di mancato scioglimento positivo della riserva entro la menzionata data del 20 febbraio 2018 si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Si rappresenta che tutte le procedure di cui sopra dovranno essere esperite a condizione che i tempi siano compatibili con la regolare procedura di assegnazione dei permessi e che esse non dovranno comunque in alcun caso compromettere posizioni già consolidate in capo ad eventuali controinteressati sul territorio provinciale di pertinenza.

II DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** - Tel: 051/37851

e-mail: direzione_emiliaromagna@istruzione.it pec: diret@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneemr.it